

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1978

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente l'anticipazione sui miglioramenti economici e l'integrazione della tredicesima mensilità a favore del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti dello Stato compresi quelli delle aziende autonome, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la ne-

cessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Con l'accordo del 9 agosto 1978, intervenuto fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e del SINDIP, si è convenuto di corrispondere al personale postelegrafonico, con esclusione di quello rivestito delle qualifiche dirigenziali, la somma di 10.000 mensili lorde dal 1° maggio 1978, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-1978, ed una integrazione sulla tredicesima mensilità a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costitui-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta dalle aggiunzioni senza titolo di lire 45.000, dall'anticipazione di lire 10.000 e da una mensilità dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 novembre 1973, n. 728.

Allo scopo di assicurare la necessaria copertura agli oneri derivanti dal decreto presidenziale, che ha recepito l'accordo di cui sopra, è stato predisposto il presente disegno di legge; con esso si dispone inoltre l'integrazione di lire 45.000 della tredicesima mensilità spettante al personale postelegrafico con qualifiche dirigenziali a partire dal 1978, tenuto conto che la medesima integrazione è stata già corrisposta ai dipendenti di cui trattasi nel 1977, in applicazione della legge 14 aprile 1977, n. 112.

In ordine al trattamento da riservare ai benefici sopramenzionati si stabilisce che:

la somma di lire 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità vanno assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;

l'acconto di lire 10.000 per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1978 non si considera nella liquidazione del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza; ciò in quanto i trattamenti stessi dovranno essere necessariamente rideterminati sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche conseguenti al riassetto previsto da detta data del 1° maggio 1978.

Ovviamente, per ciò che attiene all'acconto di lire 10.000, non operano le norme che prevedono il riassorbimento degli assegni *ad personam* o similari in occasione di miglioramenti economici di carattere generale.

L'onere per l'anno finanziario 1978, derivante dal presente disegno di legge, è stato determinato in lire 33.200 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 2.750 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 9 agosto 1978 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e del SINDIP per la corresponsione ai dipendenti delle Aziende postelegrafoniche, con esclusione di quelli muniti di qualifiche dirigenziali, di una somma di lire 10 mila mensili, a partire dal 1° maggio 1978, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;

b) all'attribuzione del beneficio di cui al successivo articolo 2.

**Art. 2.**

Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità spettante al personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è integrato di lire 45.000, con gli stessi criteri previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1.

**Art. 3.**

La somma di lire 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità, di cui alla presente legge, sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti delle Aziende postelegrafoniche, per la

liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si considera la retribuzione computabile con la esclusione dell'acconto di lire 10.000 di cui all'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 33.200 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 2.750 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con sovvenzioni del Ministero del tesoro, a fronte delle quali sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.